



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE DI AREA
SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Il Direttore Generale

Oggetto: Chiarimenti in merito all'Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025 del Presidente della Giunta regionale della Liguria per motivi di igiene e sanità pubblica per la tutela dal rischio calore

L'Ordinanza in oggetto nasce dalla considerazione che la regione Liguria è stata interessata negli ultimi anni da ondate di calore caratterizzate da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità, eventi che possono incidere in modo rilevante sulle attività lavorative svolte prevalentemente all'aperto, e che la prolungata esposizione dei lavoratori alla radiazione solare, a ondate di calore estremo e ad elevati tassi di umidità può comportare gravi rischi per la salute, talvolta con esiti mortali.

Le medesime considerazioni hanno portato Regione Liguria a ritenere altresì necessario fornire indicazioni tecniche e strumenti di supporto per la valutazione dei rischi lavorativi derivanti dall'esposizione al calore (microclima) e alle radiazioni solari, elaborati da enti e organismi istituzionali, per tutte le lavorazioni all'aperto e in ambienti chiusi non adeguatamente isolati o climatizzati, o comunque caratterizzati da condizioni termiche influenzate dal clima esterno, dato atto che i datori di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti a valutare anche tali rischi, individuando e adottando idonee misure di prevenzione e protezione, ma che il Titolo VIII del D.lgs. n. 81/2008 non prevede un capo specifico ad essi dedicato, dove vengano definiti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori.

Sono state pertanto recepite, con Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 03 luglio 2025, le *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*, elaborate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione specifiche previste dalle suddette Linee di indirizzo, viene quindi definito **il livello di tutela da perseguire che, se non garantito, comporta l'applicazione di misure contingibili e urgenti**. Infatti, come evidenziato nella DGR di recepimento, per Regione Liguria le linee di indirizzo individuano *“gli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare, fornendo indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori aziendali coinvolti nella prevenzione del rischio lavorativo”*.

Ciò premesso, Regione Liguria ha inoltre emesso l'Ordinanza regionale n. 1/2025, che dispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”.



REGIONE LIGURIA – Direzione Generale di Area Salute e servizi sociali

Via Fieschi 17 - 16121 Genova - Tel. 010.5485571 - 5576 –

MAIL: dga.sanita@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Tale Ordinanza si applica con riferimento al territorio regionale della Liguria, **ad eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli** per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore, **purché essi garantiscano una uguale o maggior tutela per i lavoratori esposti** rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza, **vale a dire a condizione che sia prevista l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare**, recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025.

Inoltre il divieto di cui all'Ordinanza regionale **non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori** quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità **purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative – in conformità alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione** alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Per questa tipologia di soggetti e di interventi, le interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'esecuzione dell'Ordinanza regionale possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto.

Si ricorda inoltre che, in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non adeguatamente isolati o climatizzati, o comunque caratterizzati da condizioni termiche influenzate dal clima esterno, è raccomandato il rispetto delle *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*, recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025.

Infine, considerato che l'Ordinanza regionale supera i vincoli previsti dai **regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti i tempi di lavoro nei cantieri**, stante la natura contingibile e urgente dell'Ordinanza stessa, posta a tutela dei beni primari della vita e dell'incolumità individuale, **si invitano i Comuni a emettere provvedimenti di deroga** ai propri regolamenti per quanto concerne i tempi di lavoro previsti per i cantieri, in modo da consentire ai datori di lavoro di adottare misure gestionali di flessibilità dell'orario lavorativo.

In funzione delle richieste pervenute dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti a dubbi interpretativi tramite predisposizione di **FAQ**, che si allegano alla presente e che verranno pubblicate sul sito web regionale e mantenute costantemente aggiornate.

Genova, 16/07/2025

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Bordon



Firmato digitalmente da:
PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 16-07-2025 15:26:37
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028



FAQ - ORDINANZA N. 1 DEL 26/06/2025 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Cosa si intende per "esposizione prolungata al sole"?

Per "esposizione prolungata al sole" si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.

Cosa si intende per "cantieri edili all'aperto"?

Si intendono i lavori edili previsti dall'Allegato X del D.lgs. n. 81/2008. Tra essi rientrano, a mero titolo esemplificativo, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione di opere edilizie, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, che, come tali, si svolgono all'aperto con conseguente esposizione prolungata al sole.

Quando scatta il potenziale 'rischio alto'?

Si deve rimanere aggiornati e consultare il sito Worklimate (<https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>), e, più specificatamente, il sito <https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>, inserendo il nome della località in cui viene svolta l'attività lavorativa. In tal modo si potrà verificare se il territorio del Comune in cui viene esercitata l'attività lavorativa è soggetto per quel giorno all'applicazione o meno dell'ordinanza.

Il Comune è tenuto a dare adeguata evidenza della propria "Previsione del rischio caldo"? Attraverso quali strumenti?

Le Amministrazioni comunali potranno valutare le modalità migliori per rendere un opportuno servizio informativo ai propri cittadini. A mero titolo esemplificativo, potranno valutare di inserire sul proprio portale istituzionale internet un link al predetto sito Worklimate (<https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>), e, più specificatamente, al sito <https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>.

Cosa si intende per "Previsione del rischio caldo"?

(FONTE: WORKKLIMATE) La previsione del rischio caldo è basata sul modello meteorologico MOLOCH (circa 2 km di risoluzione spaziale). E' necessario indicare la località su cui avere la previsione a 3 giorni. Il modello è riferito a un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa. Il rischio indicato rappresenta il livello massimo previsto nella fascia oraria 12:00-16:00.

Si veda anche il seguente approfondimento:

https://www.worklimate.it/wp-content/uploads/2023/07/Approfondimento_v10.pdf

Esistono esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza?

L'ordinanza si applica con riferimento al territorio regionale della Liguria ad eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore, purché essi garantiscano una uguale o maggior tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza, vale a dire a condizione che sia prevista l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*, recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025.

Inoltre il divieto di cui all'Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative – in conformità alle *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal*

calore e dalla radiazione solare - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Quali sono gli interventi di pubblica utilità di cui al secondo punto dell'Ordinanza regionale?

Si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico.

In relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base dell'ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell'amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all'applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio "ALTO", come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare* recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Cosa si intende per "idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle linee di indirizzo"?

A norma del D.lgs. 81/2008, la tutela del lavoratore si attua attraverso la predisposizione di adeguate e idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo esemplificativo, la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; informare circa il rischio di esposizione è misura generale.

L'ordinanza supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri?

Si ritiene che l'Ordinanza regionale superi i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri, stante la natura contingibile e urgente dell'Ordinanza stessa, posta a tutela dei beni primari della vita e dell'incolumità individuale.